

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata TOC – Associazione di promozione sociale, in breve TOC APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Via Hermada 10, 61121, Pesaro. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 - Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'Associazione ha come finalità la solidarietà e l'integrazione sociale, la promozione del benessere psicofisico per uno sviluppo integrale della persona, la promozione dell'uguaglianza, dell'inclusione, della cultura e dell'arte, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione svolgerà ogni tipo di attività nell'ambito socio-culturale, socio-educativo e socio-assistenziale rivolta prevalentemente a bambini, giovani e famiglie.

L'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) la clownterapia come strumento per promuovere il valore educativo del sorriso, del buonumore e del pensiero positivo in tutti gli ambiti in cui possono emergere situazioni di disagio;
- b) attività di circo sociale e circo ludico-educativo per promuovere lo sviluppo personale e sociale di individui a rischio; c) attività ludico-ricreative per bambini, adolescenti, adulti e persone con disabilità (laboratori creativi e di motricità); d) progetti e programmi legati alle arti e al teatro come strumenti educativi e di cambiamento sociale per arricchire il proprio talento;
- e) attività basate sull'utilizzo del gioco come strumento educativo per permettere di acquisire competenze sociali, di divenire cittadini attivi, di esprimere la propria creatività e realizzare il proprio potenziale;
- f) la promozione di progetti di sostegno e diffusione dei valori della clownterapia e del circo sociale, anche in contesti internazionali;
- g) ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.



La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Le persone giuridiche private, alla domanda di adesione, dovranno allegare una copia dello statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La qualità di socio dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo deve provvedere con delibera sulle domande di ammissione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prima Assemblea.

ARTICOLO 7 - Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a) Ordinari
- b) Onorari

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea



ARTICOLO 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari

Il socio che non osserva lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione può essere espulso dal Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dall'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per delibera di espulsione qualora sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- *Organo di controllo e revisione legale dei conti*, se nominato perché richiesto da specifica normativa o perché ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 - Partecipazione all'assemblea



L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria e tutti i soci hanno diritto di voto.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'assemblea

Per convocare l'Assemblea, il Presidente o il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera semplice o per posta elettronica o fax o sito internet o avviso affisso nei locali della sede. Tutti i soci debbono avere la possibilità di esserne a conoscenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea almeno 8 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da un quarto degli associati o dall'Organo *di controllo e revisione legale dei conti* se nominati. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un quarto degli associati o dall'Organo *di controllo e revisione legale dei conti* se nominati.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a



cura del Segretario nella sede dell'associazione.

ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'assemblea

Per le votazioni si procede con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo, propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approvare il bilancio preventivo.
- b) approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività
- c) stabilisce il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell'art. 18;
- d) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e, se deciso di nominarli, dell'*Organo di controllo e revisione legale dei conti*;
- e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; dell'associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- h) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario.

ARTICOLO 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il tesoriere e lo revoca;
- conferisce procure generali e speciali;



- nomina un responsabile per ogni settore operativo dell'associazione;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo da sottoporre all'assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'assemblea ordinaria. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, eleggere il segretario ed il tesoriere economo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Se, invece, viene a mancare uno o più membri del Direttivo, gli altri lo integreranno. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso eventuale delle spese documentate sostenute e concordate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 20 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.




Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, in accordo con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonea relazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

ARTICOLO 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti (se nominati)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 23 - Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro soci dell'associazione. Tale figura può coincidere con quella del tesoriere.

ARTICOLO 24 - Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto), di concerto con il Presidente, accompagnandolo da apposita relazione.



Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Tale figura può coincidere con quella del segretario.

ARTICOLO 25 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 26 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.



ARTICOLO 28 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 31 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 32 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 33 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 34 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

